

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura BARI

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 15.07.2019

OGGETTO: ART. 13 CCNL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 21/05/2018 BIENNIO 2016-2018 "AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE" CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PER LA GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E PER IL CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.

Introduce ed illustra l'argomento il Segretario Generale *ff.* Avv. Vincenzo Pignataro.

La C.C.I.A.A. di Bari con Deliberazione di Giunta n. 299 del 27.10.2000 - in attuazione degli articoli 8, 9 e 10 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999 - ha provveduto ad istituire l'Area delle Posizioni Organizzative individuandone sin dall'anno 2000 i criteri, che nel tempo hanno avuto modifiche ed integrazioni anche in rapporto alle diverse modificazioni delle Strutture Organizzative dell'Ente camerale.

Con Deliberazione n. 454 del 16.11.2004 la Giunta camerale, nel dare attuazione all'art. 10 del C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 ed ai sensi dell'art. 32 dello stesso Contratto, ha deciso di incrementare le risorse decentrate per l'anno 2004 di un ulteriore importo corrispondente allo 0,20% del monte salari 2001 destinato alla remunerazione degli incarichi di "Alta Professionalità".

Con Determinazione del Segretario Generale n. 516 del 30.12.2004 l'Ente ha poi provveduto ad istituire l'Area Organizzativa dell'Alta Professionalità ai sensi dell'art. 10 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004.

Con Deliberazione di Giunta n. 134 del 20.07.2007, l'Ente Camerale - in riferimento al modello organizzativo approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 542 del 06.12.2006 - ha individuato n. 18 Posizioni Organizzative strutturate necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici perseguiti dall'Ente, provvedendo, altresì, alla relativa valutazione - nel rispetto dei criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative, per la remunerazione e per il conferimento degli incarichi e per la relativa valutazione periodica di cui al C.C.D.I. sottoscritto in data 04.05.2001 - nell'ambito delle risorse decentrate stabili destinate a tale finalità ex art. 17, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. 01.04.1999;

Con successiva Deliberazione n. 223 del 21.12.2007 la Giunta ha integrato la propria Deliberazione n. 134 del 20.07.2007 sotto il profilo dell'individuazione, accanto alle 18 Posizioni Organizzative strutturate, anche dell'Area Organizzativa Alta Professionalità "Staff", fissando la nuova graduazione di detta Area Organizzativa ai fini dell'attribuzione della relativa indennità.

L'ultima Struttura Organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari, articolata in quattro Settori e relativi Servizi, è stata adottata con Deliberazione di Giunta n. 43 del 14.04.2015.

Con successivo provvedimento (Deliberazione n. 87 del 16.07.2015) la Giunta camerale ha ritenuto opportuno che l'Ente continuasse a fruire dell'apporto valoriale aggiuntivo conseguibile per effetto della previsione del ruolo intermedio nella gerarchia funzionale dei Responsabili di Area di Posizione Organizzative e di Alta Professionalità, introdotti dai CCNNLL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999 e del 22.01.2004, così istituendo n. 17 Posizioni Organizzative e n. 1 Alta Professionalità e demandando al Segretario Generale la definizione dei criteri generali, per la

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

valutazione delle P.O. e A.P. e relative graduazioni delle funzioni, nonché per il conferimento dei relativi incarichi.

Gli incarichi di Posizione Organizzativa, di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999, e di Alta professionalità, di cui all'art.10 del CCNL del 22.01.2004, in essere nella C.C.I.A.A. di Bari e in scadenza il 16 novembre 2018, sono stati prorogati, con Determinazione del Segretario Generale n. 96 del 14.11.2018, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione - occorsa il 21.05.2018 - del CCNL del Comparto delle "Funzioni Locali" triennio 2016-2018. Tali incarichi sono scaduti a far data dal 21.05.2019.

Il nuovo CCNL per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 ha attuato, negli articoli 13-14-15-17 e 18, la revisione del sistema delle Posizioni Organizzative.

L'art. 13 "Area delle posizioni organizzative" unifica sostanzialmente i precedenti art. 8 del CCNL 31.03.1999 (Posizioni Organizzative) e art. 10 del CCNL 22.01.2004 (Alte Professionalità) del Comparto Regioni ed Autonomie Locali prevedendo, al comma 1, due ipotesi di istituzione di Posizioni Organizzative:

- a) *per lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) *per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum."*

In base all'art. 14, comma 2, del CCNL Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, per il conferimento degli incarichi relativi all'area delle Posizioni Organizzative gli Enti tengono conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. In base al successivo comma 3 gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

In base all'art. 15, comma 2, del CCNL Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, gli Enti stabiliscono la graduazione di ciascuna Posizione Organizzativa sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali nonché, negli Enti con dirigenza, anche dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Ciò premesso, il Relatore fa presente che è stato redatto un Disciplinare delle Posizioni Organizzative della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari - posto in atti - conforme alla normativa vigente e che tiene conto delle necessità attuali dell'Ente.

Secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, lettere d) ed e) del CCNL Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, sono oggetto di confronto con le OO.SS. i criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa sub lettere a) e b) dell'art. 13 del medesimo CCNL ed i criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennità.



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

Il Segretario Generale *f.f.* prosegue dicendo che, a tal fine, è stato attuato ai sensi dell'art. 5, comma 2, ultimo periodo, del CCNL del 21.05.2018, il confronto sulle materie summenzionate e specificatamente:

- nella seduta della Delegazione Trattante del 23 maggio 2019, la Parte Pubblica ha presentato ed illustrato alla Parte Sindacale i criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative e i criteri per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi, avviando quindi il confronto sulla materia;
- con nota prot. n. 295 del 27.05.2019 la RSU ha inviato il resoconto dell'incontro tenutosi il 27.05.2019, in esito al quale è stata richiesta la modifica dell'art. 10, comma 2, del "Disciplinare delle Posizioni Organizzative della Camera di Commercio I.A.A. di Bari".
- con nota prot. n. 30412 del 30.05.2019 è stato convocato, per il giorno 3 giugno 2019 alle ore 15,30, l'incontro tra le RSU e le OO.SS. territoriali nel corso del quale sono state sentite tutte le parti partecipanti e, dopo ampio dibattito, si è giunti ad un Disciplinare condiviso, come da verbale in atti.

Il Relatore rammenta che la Giunta, con propria Deliberazione n. 68 del 27.06.2019 ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti sul testo condiviso del "DISCIPLINARE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA DI BARI" e quindi rinviare la trattazione dell'argomento all'esito degli stessi.

Il Segretario Generale *f.f.* - alla luce degli approfondimenti effettuati e della verifica degli adempimenti rientranti nell'istituto del confronto, il cui risultato è rilevabile dal verbale di sintesi dei lavori redatto ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. d), e) e lett. g) del CCNL Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, - invita pertanto la Giunta ad esprimersi sull'adozione di una disciplina organica relativa ai presupposti, alle modalità e alla competenza per l'istituzione di Posizioni Organizzative nell'ambito del sistema organizzativo dell'Amministrazione camerale, nonché ai criteri per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa ed ai criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennità.

LA GIUNTA

- Ascoltata la relazione del Segretario Generale *f.f.*;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 299 del 27.10.2000 che - in attuazione degli articoli 8, 9 e 10 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999 - ha provveduto ad istituire l'Area delle Posizioni Organizzative dell'Ente individuandone sin dall'anno 2000 i criteri;
- Vista la Deliberazione n. 454 del 16.11.2004, con la quale la Giunta camerale, nel dare attuazione all'art. 10 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004 ed ai sensi dell'art. 32 dello stesso Contratto, ha deciso di incrementare le risorse decentrate per l'anno 2004 di un ulteriore importo corrispondente allo 0,20% del monte salari 2001 espressamente destinato alla remunerazione degli incarichi di "Alta Professionalità" e rivestente carattere integrativo delle risorse già disponibili per la retribuzione di posizione e di risultato, giusta previsione del comma



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

5 del già citato art. 10; importo dello 0,20% confermato nella dichiarazione congiunta n. 1 del C.C.N.L. 09.05.2006;

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 516 del 30.12.2004 con la quale è stata istituita l'Area Organizzativa dell'Alta Professionalità ai sensi dell'art. 10 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 134 del 20.07.2007, con la quale l'Ente Camerale - in riferimento al modello organizzativo approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 542 del 06.12.2006 - ha individuato n. 18 Posizioni Organizzative strutturate necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici perseguiti dall'Ente, provvedendo, altresì, alla relativa valutazione - nel rispetto dei criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative, per la remunerazione e per il conferimento degli incarichi e per la relativa valutazione periodica di cui al C.C.D.I. sottoscritto in data 04.05.2001 - nell'ambito delle risorse decentrate stabili destinate a tale finalità ex art. 17, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. 01.04.1999;
- Richiamata, altresì la Deliberazione di Giunta n. 223 del 21.12.2007, che ha integrato la Deliberazione di Giunta n. 134 del 20.07.2007 sotto il profilo dell'individuazione, accanto alle 18 Posizioni Organizzative strutturate, anche dell'Area Organizzativa Alta Professionalità "Staff", fissando la nuova graduazione di detta Area Organizzativa ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 43 del 14.04.2015 con cui la Giunta camerale ha adottato l'attuale struttura organizzativa della Camera di Commercio I.A.A. di Bari;
- Vista la Deliberazione n. 87 del 16.07.2015, con la quale la Giunta camerale ha ritenuto opportuno che l'Ente continuasse a fruire dell'apporto valoriale aggiuntivo conseguibile per effetto della previsione del ruolo intermedio nella gerarchia funzionale dei Responsabili di Area di Posizione Organizzative e di Alta Professionalità, introdotti dai CCNLL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999 e del 22.01.2004, così istituendo n. 17 Posizioni Organizzative e n. 1 Alta Professionalità e demandando al Segretario Generale la definizione dei criteri generali, per la valutazione delle P.O. e A.P. e relative graduazioni delle funzioni, nonché per il conferimento dei relativi incarichi.
- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 96 del 14.11.2018 recante la proroga - non oltre un anno dalla data di sottoscrizione (21.05.2018) del CCNL del Comparto delle "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 - degli incarichi di Posizione Organizzativa, di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999, e di Alta professionalità, di cui all'art.10 del CCNL del 22.01.2004, in essere nella C.C.I.A.A. di Bari, che sono venuti a scadenza a far data dal 21.05.2019;
- Tenuto conto che il nuovo CCNL per il personale non dirigente del Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 ha attuato, negli articoli 13-14-15-17 e 18, la revisione del sistema delle Posizioni Organizzative.
- Visto l'articolo 13 del CCNL Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018 che prevede l'istituzione dell'Area delle Posizioni Organizzative, che si configurano come posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;




Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum;

- Visto l'art. 14, comma 2, del CCNL Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018 che prevede che per il conferimento degli incarichi relativi all'area delle Posizioni Organizzative gli Enti tengono conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;
- Visto che al successivo comma 3, l'art. 14 del medesimo CCNL prevede che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;
- Visto che in base all'art. 15, comma 2, del CCNL Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, gli Enti stabiliscono la graduazione di ciascuna Posizione Organizzativa sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali nonché, negli Enti con dirigenza, anche dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- Richiamata la propria Deliberazione n. 45 del 17/06/2019 con la quale, fra l'altro, è stato deciso che il Vice Segretario Generale Vicario, avv. Vincenzo Pignataro, svolgerà le funzioni di Segretario Generale dell'Ente, fino alla data prevista dallo stesso provvedimento;
- Richiamata la Deliberazione n. 50 del 27.06.2019 (affissa all'Albo camerale on-line il 02.07.2019) con la quale la Giunta camerale – fino alla data prevista dal medesimo provvedimento – ha nominato l'Avv. Vincenzo Pignataro Conservatore del Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Bari conferendo, allo stesso, l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Anagrafico-Certificativo, nonché al Dott. Michele Lagioia l'incarico ad interim di Dirigente del Settore Staff e Promozione – Segreteria Generale;
- Richiamata la Deliberazione n. 68 del 27.06.2019 con la quale la Giunta ha ritenuto opportuno effettuare degli approfondimenti sul Disciplinare delle Posizioni Organizzative della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari redatto dalla struttura e posto in atti;
- Preso atto delle risultanze - documentate dal Verbale in atti - delle attività di informazione e confronto tenutesi con le Organizzazioni Sindacali territoriali nonché con le RSU interne riguardo ai criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa sub lettere a) e b) dell'art. 13 del CCNL Comparto Funzioni locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto in data 21/05/2018 nonché ai criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- Condivisa la necessità di adottare a una disciplina organica relativa ai presupposti, alle modalità e alla competenza per l'istituzione di Posizioni Organizzative nell'ambito del sistema organizzativo dell'Amministrazione camerale, nonché ai criteri per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa ed ai criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

BARI


- Ritenuto, pertanto, di manifestare il proprio assenso alla proposta condivisa di Disciplinare denominata "Disciplinare delle Posizioni Organizzative della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura di Bari" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale f.f. in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge e con modalità telematica dalla Consigliera Lucia Di Bisceglie ai sensi dell'art. 20, comma 6, del vigente Statuto camerale,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

- di approvare il "DISCIPLINARE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA DI BARI" di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua i criteri generali per l'istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizioni Organizzative, ai sensi del CCNL Comparto "Funzioni Locali" triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018.

IL SEGRETARIO f.f.
Avv. Vincenzo Pignataro



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Ambrosi





DISCIPLINARE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA DI BARI

PREMESSA

In data 21/05/2019 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale non dirigente comparto "Funzioni Locali", il quale ha introdotto agli articoli 13-14-15 la nuova disciplina delle posizioni organizzative.

In merito sotto il profilo delle relazioni sindacali, occorre attivare il **confronto sindacale** ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. d) ed e), del CCNL su due diversi aspetti:

- la definizione dei criteri generali per il conferimento e per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- la definizione dei criteri per la graduazione ai fini dell'attribuzione della "indennità" di posizione.

Costituiranno, invece **oggetto di contrattazione** (art. 7, comma 4, lett. j) e v)):

- la definizione dei criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- la correlazione tra i compensi accessori che specifiche disposizioni di legge prevedono espressamente a favore del personale e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.

Di seguito il Disciplinare delle Posizioni Organizzative della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura di Bari

TITOLO I ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina i presupposti, le modalità e la competenza per la istituzione di posizioni organizzative nell'ambito del sistema organizzativo dell'amministrazione.

Art. 2 – Competenza in materia di istituzione delle posizioni organizzative

1. La istituzione delle posizioni organizzative, che deve necessariamente precedere l'affidamento del relativo incarico di titolarità, è di competenza del Segretario Generale, il quale vi provvede, sentiti i dirigenti, con apposito provvedimento motivato nell'esercizio di poteri datoriali di micro organizzazione, nell'ambito delle risorse economiche appositamente assegnate con il budget direzionale di cui al D.P.R. n. 254/2005.



2. La istituzione di posizioni organizzative e l'affidamento della relativa titolarità deve rispondere a principi di efficienza nell'impiego delle risorse economiche assegnate e di ottimizzazione e valorizzazione delle competenze delle risorse umane affidate.
3. La graduazione delle posizioni organizzative è rimessa a specifici atti organizzativi di diritto comune assunti dal Segretario Generale.
4. La titolarità della posizione organizzativa può essere attribuita solo a personale appartenente alla categoria "D" del vigente ordinamento professionale, indipendentemente dalla posizione giuridica o economica in cui il dipendente è iscritto al momento del conferimento del relativo incarico di titolarità.

Art. 3 – Criteri per la Istituzione delle posizioni organizzative

1. Le posizioni organizzative che possono essere istituite nell'ambito della micro-organizzazione dell'Ente devono rispettare le due tipologie previste dall'art. 13 del C.C.N.L. del 21/05/2018:
 - A) **art. 13, comma 1, lettera a)**: posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - B) **art. 13, comma 1, lettera b)**: posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. 21/05/2018.
3. Potranno essere istituite le posizioni organizzative che integrano, in tutto o in parte, i sottoelencati requisiti strutturali:
 - A. **COMPLESSITÀ GESTIONALE** (Consiste nella quantificazione numerica delle unità di personale direttamente gestite o coordinate ed esprime, in termini quantitativi, il "peso" obiettivo del coordinamento gestionale, inteso quale attività direttiva e coordinativa delle risorse umane.
 - B. **COMPLESSITÀ FUNZIONALE** (Consiste nella quantificazione numerica dei profili professionali direttamente gestiti o coordinati, ed esprime, in termini qualitativi, la portata dell'attività coordinativa delle risorse umane.
 - C. **COMPLESSITÀ ORGANIZZATIVA** (Indica la presenza, nella struttura di preposizione, di più centri decisionali dotati di autonomia organizzativa o di responsabilità procedimentale - servizi, sezioni, unità operative, uffici - con la conseguente esigenza di una consistente e qualificata attività di tipo coordinativo di



- unità organizzative eterogenee).
- D. COINVOLGIMENTO STRATEGICO* (Rileva il livello e il grado di coinvolgimento della posizione organizzativa nell'azione strategica dell'Ente, intesa quale possibilità, per la posizione stessa, di collaborare alla realizzazione delle strategie dell'Ente e di utilizzare gli strumenti tecnici e organizzativi per perseguire gli obiettivi assegnati al settore dagli organi di vertice dell'ente).
- E. AUTONOMIA DECISIONALE* (Focalizza l'ampiezza dell'autonomia decisionale e il livello di discrezionalità tecnica rimesso alle facoltà di scelta della posizione organizzativa, con riguardo al grado di dettaglio recato dalla formulazione degli obiettivi assegnati da parte del Dirigente e/o dalla normativa che disciplina la materia).
- F. COMPLESSITÀ DEI PROCEDIMENTI E/O PROGETTI GESTITI* (Esprime il grado di complessità procedimentale e/o progettuale, rilevando i procedimenti complessi - quali, esemplificativamente, quelli fasici a formazione progressiva, o quelli intersettoriali - o i progetti di elevata complessità gestiti dalla posizione organizzativa).
- G. ATTIVITÀ INTERSETTORIALI GESTITE* (Delinea il grado di coinvolgimento della posizione organizzativa in attività di supporto a settori diversi da quello di appartenenza, con effetto esterno o interno, ed esprime il livello di polivalenza necessario per l'assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione, in termini professionali, organizzativi, gestionali, funzionali, cognitivi).
- H. MOLTEPLICITÀ DELLE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO* (Esprime lo spettro di conoscenze professionali che la posizione richiede per l'assolvimento delle funzioni, rilevando la natura delle nozioni specialistiche richieste - giuridica, tecnica, contabile, organizzativa, etc. Il possesso necessario di cognizioni interdisciplinari incrementa la valutazione del ruolo).
- I. SUPPORTO AD ORGANI COLLEGIALI O MONOCRATICI* (Rileva la partecipazione necessaria, per attività di supporto, ad organi collegiali o monocratici. Focalizza il grado di apporto, assorbimento e coinvolgimento richiesto, alla posizione organizzativa, in attività specialistiche proprie dell'ambito funzionale di altri organi istituzionali).
- J. COMPLESSITÀ DEL SISTEMA RELAZIONALE* (Rileva l'intensità del profilo rivestito, dalla posizione, nel complessivo sistema relazionale, esterno all'Ente, con specifico riferimento al grado di complessità ed eterogeneità dei rapporti intersoggettivi ed interorganici da gestire direttamente o indirettamente).
- K. ESPOSIZIONE AL GIUDIZIO E ALLA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE ESTERNO DI RIFERIMENTO* (Osserva i profili di responsabilità, tipologicamente diversificati, cui risulta esposta la posizione organizzativa nell'azione svolta verso l'esterno. Esprime l'intensità del sistema responsabilizzante, che presiede la posizione, verso soggetti esterni all'Ente).



L. ATTIVITÀ DI STUDIO, RICERCA E AGGIORNAMENTO RICHIESTA OVVERO SVOLTA D'INIZIATIVA (Evidenzia l'attività di studio e ricerca richiesta ovvero svolta d'iniziativa mediante ricorso alle fonti conoscitive più diffuse per l'assolvimento dei compiti assegnati alla posizione organizzativa, nonché le esigenze di permanente accrescimento formativo ed aggiornamento professionale conseguente alla evoluzione tecnico-culturale delle materie di competenza).

M. COMPETENZE PROFESSIONALI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE (Esprime lo spessore professionale di profilo particolarmente rilevante richiesto, per il compiuto e regolare assolvimento dei compiti assegnati alla posizione organizzativa, nonché il livello applicativo delle conoscenze specialistiche nello svolgimento delle funzioni di competenza).

4. Nell'istituire le posizioni organizzative di cui alla lettera *a)* dell'art. 13 comma 1 del C.C.N.L., il Segretario Generale verificherà che le posizioni integrino adeguatamente i requisiti di cui alle lettere A - B - C - D - E - F nonché almeno 3 dei requisiti descritti nelle lettere G - H - I - J - K - L, dandone atto nel provvedimento istitutivo.

5. Nell'istituire le posizioni organizzative di cui alla lettera *b)* dell'art. 13 comma 1 del C.C.N.L., il Segretario Generale verificherà che le posizioni integrino adeguatamente almeno i requisiti di cui alle lettere A - B - C - D - E - F - K - L - M dandone atto nel provvedimento istitutivo.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

Art. 4 – Fattori caratterizzanti le posizioni organizzative

1. I fattori caratterizzanti le posizioni organizzative, ai fini della determinazione della graduazione delle posizioni stesse, sono così indicativamente evidenziati dalle norme contrattuali:

A. il grado di complessità organizzativa;

B. il livello di responsabilità amministrative e gestionali;

C. l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

2. Oltre ai predetti elementi di ponderazione, contrattualmente prescritti, l'amministrazione ha facoltà di assumerne ulteriori.

3. Oggetto della valutazione sono le mansioni proprie di ciascuna posizione organizzativa come oggettivo riflesso del provvedimento di costituzione della stessa, identificabili alla stregua dell'insieme di compiti e di responsabilità richiesti per l'adeguata copertura del ruolo e per il conseguente affidamento della relativa titolarità.



Art. 5 – Criteri generali di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative

1. La graduazione è condotta, in via generale, al momento della costituzione della singola posizione organizzativa, tenendo conto della situazione organizzativa in essere e viene aggiornata laddove il sistema delle competenze e delle responsabilità afferenti alla posizione subisca una rilevante modificazione incrementale o decrementale di responsabilità e complessità gestionale ed amministrativa. A tal fine non si tiene conto di eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno nel caso che la modifica di cui sopra risulti limitata, ovvero possa concretamente operare per un periodo minimale.

2. L'individuazione del valore economico di ciascuna posizione organizzativa avviene sulla base dell'iscrizione della posizione stessa alle fasce economiche correlate a ciascuna tipologia.

3. Ai fini della graduazione delle posizioni organizzative nell'ambito della micro organizzazione dell'Ente, il Segretario Generale, con proprio provvedimento, adotterà un sistema di calcolo del valore economico di ciascuna posizione organizzativa che si basa sui seguenti criteri:

1. complessità organizzativa valutata in relazione ai sotto elencati parametri:
 - a. numero dei dipendenti coordinati;
 - b. complessità e rilevanza connessa alla gestione di più uffici e/o servizi che rientrano nella direzione della posizione
 - c. complessità dei procedimenti e dei processi gestiti;
 - d. rilevanza e frequenza delle decisioni;
 - e. rilevanza delle relazioni con soggetti interni (Presidente, Giunta, Collegio revisori, OIV, dirigenti, altri utenti interni) e con soggetti esterni (fornitori, associazioni di categoria, enti pubblici e privati), riferita alla numerosità, frequenza e complessità;
 - f. grado di coinvolgimento nei processi decisionali dell'Ente e/o rilevanza e frequenza delle decisioni;
 - g. complessità specialistica connessa alla posizione (sono valutati gli aspetti giuridici, economici, tecnici, contabili, organizzativi e relazionali);
 - h. complessità del supporto fornito ad organi istituzionali politici o tecnici (Giunta, Consiglio, Collegio dei Revisori);
 - i. grado di coinvolgimento in attività di supporto rivolte ad altri settori dell'ente diversi da quello di appartenenza;
 - j. ampiezza della discrezionalità amministrativa connessa alla posizione (valutata in relazione al contenuto tecnico giuridico e alla tempistica della sua adozione/esecuzione);
2. rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali
 - a. responsabilità di gestione delle risorse economiche;
 - b. rilevanza dei procedimenti amministrativi e dei processi operativi presidiati



- nonché significatività delle attività e delle funzioni attribuite alla posizione;
- c. grado di responsabilità ed autonomia connessa alla posizione ricoperta;
 - d. responsabilità connessa alla posizione ricoperta (grado e tipologia di responsabilità derivante dal rischio gestionale ed amministrativo, assunto durante l'espletamento delle proprie funzioni, di incorrere in fattispecie di responsabilità e gravità delle connesse conseguenze);
 - f. livello delle competenze professionali richieste dal ruolo;

- 3. funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

TITOLO III

DISCIPLINA RELATIVA AL CONFERIMENTO ED ALLA REVOCA DEGLI INCARICHI DI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 6 - Oggetto

1. Il presente titolo definisce i criteri e la procedura per l'affidamento e la revoca degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa anche per quanto attiene al rapporto fiduciario con la dirigenza di riferimento per il miglior svolgimento delle funzioni assegnate in relazione alla natura e alla caratteristica dei programmi da realizzare.

Art. 7 - Conferimento dell'incarico di titolarità di posizioni organizzative

1. Il Segretario Generale: provvede alla formale istituzione delle posizioni organizzative quale atto di micro organizzazione, nonché, previa procedura comparativa di tipo valutativo, provvede al conferimento della titolarità degli incarichi di posizione organizzativa al personale di categoria "D" come previsto dall'art. 13, comma 2, del C.C.N.L. 21/05/2018.

Art. 8 - Criteri generali per l'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa

1. Per il conferimento degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale ascritto alla categoria "D" del vigente sistema di classificazione.

2. Per il conferimento degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa con contenuti di alta professionalità di cui all'art. 13, comma, lettera b), si tiene conto, altresì, della preparazione culturale correlata al possesso di titoli accademici e di competenze professionali elevate ed innovative acquisite attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici, compreso l'ente di appartenenza, in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario, o altre esperienze specialistiche anche di attività professionali autonome significative per l'incarico da attribuire, rilevabili dal curriculum



professionale.

Art. 9 - Requisiti necessari per l'assunzione dell'incarico di titolarità della posizione organizzativa

1. Possono ricoprire l'incarico di titolarità di posizione organizzativa esclusivamente i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti, stabiliti secondo le effettive necessità di presidiare adeguatamente la titolarità della posizione organizzativa:

- A.** inquadrati nella categoria D del vigente ordinamento del personale dipendente del comparto contrattuale;
- B.** in servizio presso l'Ente a tempo pieno ed indeterminato;
- C.** in possesso di diploma, laurea, master, dottorato di ricerca e altri titoli di specializzazione post universitari e, per talune specifiche posizioni, in possesso di abilitazioni professionali e/o di iscrizione ai relativi albi, secondo le concrete necessità di assolvere adeguatamente alle prestazioni di titolarità della posizione organizzativa;
- D.** in possesso di adeguata esperienza nelle funzioni ed attività da svolgere, acquisita nell'Ente, in altri enti pubblici, in enti ed aziende private o nell'ambito di ulteriori tipologie di attività, anche professionali, rilevabile anche dal curriculum professionale;
- E.** oltre ai precedenti, possono essere individuati ulteriori requisiti ritenuti necessari per l'individuazione del titolare di posizione organizzativa al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di presidio della stessa. Gli eventuali requisiti aggiuntivi stabiliti devono essere attinenti e congrui alle caratteristiche dell'incarico da attribuire.

Art. 10 - Procedura conoscitiva per il conferimento degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa

1. Il Segretario Generale rende conoscibile a tutti i potenziali interessati l'avvio della procedura per il conferimento degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa mediante "avviso scritto" pubblicato all'Albo camerale che vale come formale notificazione a tutti i dipendenti di categoria "D"

2. L'avviso contiene l'invito al personale interessato ed in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico, a far pervenire entro 7 giorni un *curriculum* professionale, nella forma della dichiarazione sostitutiva, con indicati anche i seguenti ulteriori elementi conoscitivi:

- A.** le posizioni organizzative per le quali si propone la propria candidatura massimo 2;
- B.** nel caso la candidatura sia posta per una posizione organizzativa con competenze e attività diverse dalle quelle finora svolte nell'ente vanno indicate sinteticamente le motivazioni.



Art. 11 – Parametri per la valutazione comparativa al fini del conferimento della titolarità dell’incarico di posizione organizzativa

1. L’affidamento dell’incarico di titolarità di posizione organizzativa, viene effettuato con provvedimento del Segretario Generale previa valutazione comparativa di tutti i dipendenti che hanno proposto la propria candidatura e in possesso dei requisiti necessari per il relativo conferimento dell’incarico.
2. Per l’affidamento il Segretario Generale, sentiti i dirigenti di riferimento, si determina:
 - esaminando i *curricula* dei candidati;
 - valutando gli ulteriori elementi conoscitivi proposti dal candidato come previsto dall’art. 10, comma 2;
 - svolgendo, solo se necessario, un eventuale colloquio con il candidato sulle risultanze del *curriculum*;
3. Il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 14, comma 2 del CCNL 21/05/218, tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, dell’esperienza lavorativa maturata, delle attitudini personali e della capacità professionale valutandoli in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nello svolgimento delle funzioni inerenti all’incarico con particolare riferimento agli obiettivi programmatici e ai risultati attesi, tiene, inoltre, conto dei requisiti culturali posseduti dal candidato.
4. Gli elementi che consentono una valutazione comparativa dei candidati sono misurati sulla base dei criteri sotto descritti:
 1. esperienza lavorativa maturata:
 - a. come posizione organizzativa/alta professionalità;
 - b. come categoria D;
 2. attitudini personali e capacità professionale valutati in relazione alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare sulla base:
 - a. del grado di competenza specialistica e professionale richiesta;
 - b. della capacità di gestione delle risorse umane;
 - c. della capacità relazionale con organi camerali, dirigenti, colleghi e utenti;
 - d. della capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi e gestionali;
 - e. capacità di gestire processi e servizi innovativi in ambito digitale
 - f. dell’autonomia e capacità organizzative in ordine alla programmazione e controllo delle attività e delle risorse finanziarie, strumentali e umane assegnate
 - g. della capacità di gestire progetti, prevenire e risolvere i problemi e proporre soluzioni adeguate;
 3. requisiti culturali posseduti. Saranno valutati:
 - a. diploma
 - b. laurea triennale



- c. laurea magistrale
 - d. master di I°
 - e. master di II° livello
 - f. dottorato di ricerca
 - g. attestati di formazione
 - h. periodi di iscrizione in albi /abilitazioni professionali e/o pubblicazioni specialistiche;
- si valuteranno i titoli di studio solo se attinenti alla posizione organizzativa alla quale il candidato partecipa per la selezione.

Art. 12 – Durata e rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa

1. L'incarico di titolarità di posizione organizzativa ha, di norma, durata almeno annuale e, comunque, non superiore a tre anni decorrenti dalla data di affidamento dello stesso.
2. L'incarico di durata inferiore ai tre anni può essere prorogato, di una sola volta, fino alla durata massima di tre anni dalla data di primo affidamento dello stesso.
3. L'incarico, alla scadenza, può essere rinnovato, previo esperimento della procedura conoscitiva di cui al precedente art. 11 e tenendo conto, oltre che del budget economico disponibile, anche dei risultati ottenuti e delle valutazioni annuali riportate dal titolare dell'incarico venuto a scadenza.

Art. 13 – Gestione interinale della posizione organizzativa in caso di titolare assente o impedito

1. In caso di assenza o di impedimento del titolare di posizione organizzativa pari o inferiore a sessanta giorni, le relative funzioni vengono riassunte dal dirigente della struttura di riferimento.
2. In caso di assenza continuativa o di impedimento superiore a sessanta giorni la titolarità di posizione organizzativa può essere affidata interinalmente al titolare di altra posizione organizzativa.
4. Al fine della determinazione del trattamento economico accessorio da riconoscere per l'affidamento dell'incarico interinale di cui sopra, si applicano le vigenti norme.
5. Il valore dell'incremento della retribuzione di risultato, ai sensi della norma contrattuale sopra richiamata, viene determinato, dal Segretario Generale, sentito il dirigente competente, nell'ambito di una percentuale determinata tra il 15% ed il 25% del valore di posizione riconosciuto alla posizione organizzativa oggetto di conferimento interinale.
6. La determinazione del predetto integrativo economico, nell'ambito delle percentuali sopra richiamate, deve tener conto dei seguenti parametri, contrattualmente definiti:
 - A. Complessità delle attività di competenza della posizione organizzativa la cui titolarità risulta interinalmente affidata;
 - B. Responsabilità correlate all'incarico interinale conferito;



C. Grado di raggiungimento degli obiettivi affidati in relazione all'incarico aggiuntivo assegnato.

7. Nell'anno di affidamento dell'incarico di titolarità interinale e nell'anno di cessazione degli effetti dell'incarico stesso, il valore percentuale della retribuzione di risultato aggiuntiva, di cui al presente articolo, è riconosciuta proporzionalmente al periodo temporale di effettivo esercizio.

Art. 14 – Revoca dell'incarico di titolare di posizione organizzativa

1. Gli incarichi di titolarità della posizione organizzativa possono essere revocati, dal Segretario Generale, anche su proposta del dirigente competente, prima della scadenza dell'incarico stesso, con atto scritto e motivato, nei seguenti casi:

- A. mutamenti organizzativi che ne impongono la revoca anticipata;
- B. valutazione negativa della performance individuale;
- C. Venir meno delle condizioni fiduciarie dell'affidamento;

2. i casi di revoca sopra indicati, prima della formalizzazione del relativo provvedimento, il Segretario Generale provvede all'acquisizione, in contraddittorio e con l'eventuale assistenza dell'organizzazione sindacale cui conferisce mandato o con supporto di persona di propria fiducia, degli elementi di difesa relativi alla valutazione negativa della prestazione individuale, nonché all'acquisizione di eventuali osservazioni prodotte in relazione alla trasformazione organizzativa che ha dato luogo alla revoca dell'incarico di titolarità di posizione organizzativa già conferito.

3. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 21/05/2018 da parte del dipendente titolare.

4. La revoca dell'incarico di titolarità di posizione organizzativa motivata dalla valutazione negativa della performance individuale deve risultare dall'applicazione del sistema di valutazione adottato dall'Ente, in modo tale che gli esiti negativi della valutazione prodotta siano fondati su elementi oggettivi e trasparenti, secondo le metodiche di valutazione della performance individuale utilizzate dall'amministrazione. Tale sistema di valutazione deve presentare apposite soglie di apprezzamento che corrispondano alla valutazione negativa delle prestazioni.

Art. 15 – Procedimento di revoca dell'incarico di titolarità di posizione organizzativa

1. L'adozione del provvedimento revocatorio dell'incarico di titolarità di posizione organizzativa deve essere preceduta da apposito procedimento di accertamento che assicuri partecipazione e garanzia di tutela del titolare dell'incarico di posizione organizzativa.

2. Sulla scorta dei presupposti revocatori di cui al precedente art. 14, il Segretario Generale, anche su proposta del dirigente competente contesta, con atto scritto e motivato, la valutazione negativa della prestazione individuale o comunica il mutamento organizzativo introdotto entro trenta giorni rispettivamente dall'accertamento dell'esito negativo della valutazione della predetta performance o dall'introduzione della modifica



organizzativa.

3. La contestazione e la comunicazione di cui al precedente comma devono essere adeguatamente motivate ed accompagnate dai relativi documenti di corredo in modo tale da consentire ogni utile difesa o valutazione del titolare dell'incarico di posizione organizzativa interessata.

4. Il titolare di posizione organizzativa destinatario della contestazione o della comunicazione di cui al comma 2, viene convocato, al fine di poter esercitare il diritto di difesa rispetto alla contestazione mossa o il diritto di partecipazione rispetto al mutamento organizzativo, con un preavviso di almeno venti giorni.

5. Il titolare di posizione organizzativa può farsi assistere, nel corso dell'audizione a difesa o partecipativa, ai sensi dell'art. 14, comma 2.

6. Il termine di conclusione del procedimento di revoca deve essere concluso, inderogabilmente, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento della contestazione o della comunicazione di cui al comma 2.

7. Il dipendente titolare d'incarico di posizione organizzativa può richiedere, per gravi motivi, che l'audizione a sua difesa o la partecipazione al procedimento sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente, non superiore, comunque, a quindici giorni.

8. Entro il termine perentorio prescritto dal comma 6 il Segretario Generale, ad esito dell'istruttoria condotta, deve adottare l'atto motivato di revoca dell'incarico di titolare di posizione organizzativa o, laddove abbia accertato i relativi presupposti, di proscioglimento rispetto alla contestazione mossa o di conferma degli effetti dell'incarico di titolarità di posizione organizzativa in atto nel caso di modifica organizzativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 14, comma 4, secondo periodo, del presente regolamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 – Abrogazione di norme regolamentari ed entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le previsioni camerali in contrasto con le disposizioni contenute nel presente disciplinare.

2. Il presente disciplinare entra immediatamente in vigore.